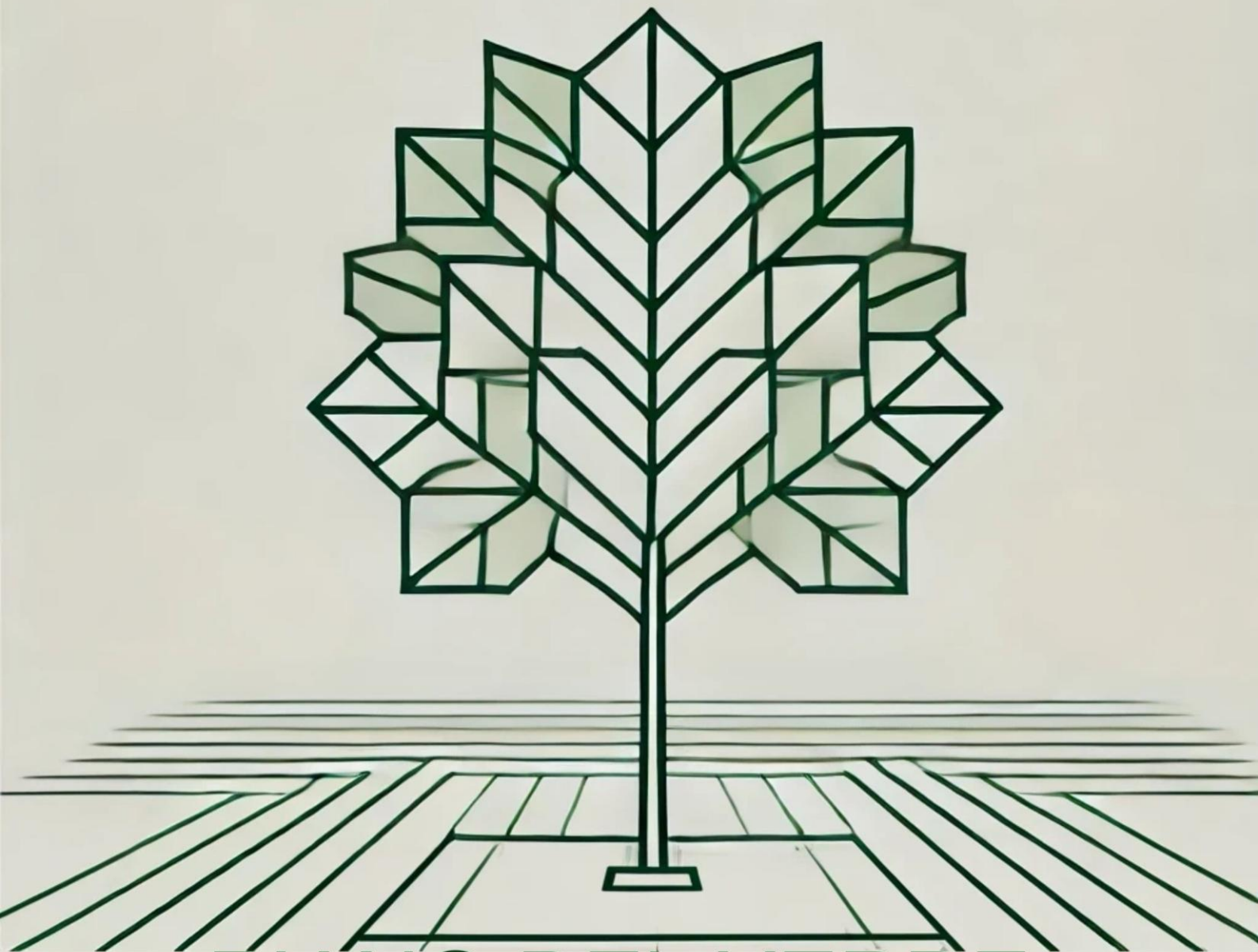




Comune di Campi Salentina

Regolamento del Verde



PIANO DEL VERDE

Sommario

Art. 1 Finalità e definizioni.	3
Articolo 2 - Indicazioni generali per la gestione delle aree di pertinenza degli alberi.....	6
Articolo 3 - Interferenza dei lavori di scavo in presenza di alberi e su aree verdi.....	9
Articolo 4 - Obblighi e divieti nelle aree di cantiere	10
Articolo 5 - Interventi nel sottosuolo in prossimità delle alberature pubbliche	10
Articolo 6 - Protezione degli alberi	11
Articolo 7 - Deposito di materiali su aree pubbliche	11
Articolo 8 - Transito di mezzi	11
Articolo 9 - Analisi della stabilità degli alberi.....	12
Articolo 10 - Compensazione ambientale.....	12
Articolo 11 - Abbattimento di alberature pubbliche	12
Articolo 12 - Abbattimenti in ambito privato in aree sottoposte a vincolo	12
Articolo 13 - Abbattimenti in ambito privato in aree non sottoposte a vincolo.....	13
Articolo 14 - L'albero come entità biologica essenziale	14
Articolo 15 - Rinnovo delle alberature	14
Articolo 16 - Progettazione di nuove alberature.....	14
Articolo 17 - I trapianti arborei.....	15
Articolo 18 - Attività e verifiche preliminari	15
Articolo 19 - Vigilanza.....	16
Art. 20 – Sanzioni.....	16
Articolo 21 - Rinvio	16
Articolo 22 - Entrata in vigore	16

TITOLO I: NORME PER LA DIFESA DELLE PIANTE IN AREE DI CANTIERE

Art. 1 Finalità e definizioni.

La componente vegetale rappresenta una parte integrante dell'ambiente urbano e gli alberi ne costituiscono l'elemento più significativo ed importante sotto il profilo ambientale, paesaggistico, storico, culturale e architettonico.

Con il Regolamento del Verde Pubblico e Privato, il Comune di Campi Salentina intende promuovere la tutela del verde urbano, sia pubblico che privato, in linea con l'articolo 9 della Costituzione Italiana, che pone la tutela del paesaggio tra i suoi principi fondamentali.

Attraverso la protezione delle specie vegetali arboree, riconosciute come elementi fondamentali del paesaggio, il Comune si prefigge di perseguire obiettivi di miglioramento ambientale e microclimatico locale, contribuendo alla salvaguardia della biodiversità.

La tutela del patrimonio vegetale presente sull'intero territorio comunale si applica quando questo assume rilevanza ambientale, paesaggistica o culturale, sia negli ambiti pubblici che privati.

Il Regolamento si propone di definire modalità appropriate per gli interventi sulle aree verdi, promuovendo trasformazioni del territorio che favoriscano il mantenimento e lo sviluppo della vegetazione esistente. Si intende inoltre incentivare l'aumento del numero di alberi e della fitomassa sul territorio comunale, migliorando le connessioni tra le aree verdi per creare un sistema integrato di reti ecologiche urbane. Gli interventi saranno finalizzati ad una maggiore accessibilità delle aree verdi, con l'obiettivo di costruire un sistema complesso e continuo di spazi naturali fruibili dalla cittadinanza.

Classi di grandezza degli alberi

Gli alberi presenti nel territorio comunale di Campi Salentina si differenziano in base alla dimensione della chioma che raggiungono alla maturità nelle seguenti classi:

- I grandezza: raggio della chioma a maturità superiore a 6 metri; altezza a maturità maggiore di 18 metri;
- II grandezza: raggio della chioma a maturità compreso tra 3 e 6 metri; altezza a maturità tra 12 e 18 metri;
- III grandezza: raggio della chioma a maturità inferiore a 3 metri; altezza a maturità compresa tra 4 e 12 metri.

Alberi di grande rilevanza

Gli alberi definiti di grande rilevanza nel Comune di Campi Salentina sono quelli che soddisfano i seguenti criteri relativi al diametro del tronco (misurato a 1,30 m di altezza dal colletto):

- Superiore a 60 cm (188 cm di circonferenza) per genere e specie appartenenti ai gruppi A, B, C e D;
- Superiore a 100 cm (315 cm di circonferenza) per genere e specie appartenenti al gruppo E.

Aree di pertinenza

L'area di pertinenza di un albero è definita dalla circonferenza tracciata sul terreno, avente come punto di riferimento il centro del tronco, con raggio calcolato secondo i seguenti parametri:

- Diametro del tronco 20-50 cm: raggio di 5 metri;
- Diametro del tronco 51-100 cm: raggio di 7 metri;
- Diametro del tronco maggiore di 100 cm: raggio di 9 metri.

Volume di pertinenza

Il volume di pertinenza è il solido cilindrico proiettato dall'area di pertinenza, che si estende sia sopra che sotto il livello del terreno. La profondità sotto il piano di campagna è definita in base al diametro del tronco:

- Diametro del tronco 20-50 cm: profondità di 2,5 metri;
- Diametro del tronco 51-100 cm: profondità di 3,5 metri;
- Diametro del tronco maggiore di 100 cm: profondità di 5 metri.

L'altezza del volume sopra il piano di campagna è determinata dall'altezza dell'albero, misurata dal colletto alla cima, purché non vi siano state riduzioni anomale dovute a interventi cesori contrari a quanto stabilito dai regolamenti.

Area inviolabile

L'area inviolabile è una superficie tutelata da qualsiasi intervento, definita sul terreno dalla tangente al colletto dell'albero con un raggio di:

- 3 metri per tutte le alberature tutelate, escluse quelle di grande rilevanza;

- 5 metri per le alberature di grande rilevanza.

Indicazioni generali per le zone di rispetto degli alberi

Le zone circostanti gli alberi, definite come aree di rispetto, devono essere preservate per garantire la salute e la stabilità delle alberature. In queste aree, ogni attività o intervento deve essere effettuato con attenzione, nel rispetto delle seguenti linee guida:

1. Protezione delle radici: è vietato effettuare scavi, compattamenti del terreno o altre operazioni che possano danneggiare l'apparato radicale, salvo casi eccezionali autorizzati.
2. Salvaguardia della chioma: gli interventi sulla vegetazione devono rispettare la forma e il naturale sviluppo della chioma, evitando potature eccessive o tagli non autorizzati.
3. Attività regolamentate: lavori di costruzione, posizionamento di infrastrutture o qualsiasi modifica del terreno devono essere pianificati in modo da non interferire con le zone di rispetto degli alberi.
4. Impiego di mezzi pesanti: l'accesso di macchinari pesanti deve essere limitato e consentito solo con adeguate misure di protezione per evitare danni alle radici o al tronco.
5. Conservazione del terreno: il suolo presente nell'area di rispetto non deve subire alterazioni significative che possano compromettere la capacità degli alberi di assorbire acqua e sostanze nutritive.
6. Materiali e sostanze pericolose: è vietato l'utilizzo o il deposito di sostanze chimiche o materiali che possano risultare dannosi per gli alberi.

Articolo 2 - Indicazioni generali per la gestione delle aree di pertinenza degli alberi

La responsabilità delle aree circostanti le alberature, indipendentemente dall'uso (a verde, parcheggio, ecc.), è attribuita al Settore Ambiente, che si occupa della manutenzione e autorizza le modalità di utilizzo, sia temporaneo che definitivo. Tali aree devono essere progettate e utilizzate secondo criteri che garantiscano la massima permeabilità del suolo e il rispetto delle alberature presenti.

Per garantire la tutela degli alberi pubblici, ogni intervento, sia sulle alberature esistenti che per nuovi impianti, deve essere accompagnato da una relazione tecnica specialistica redatta da un agronomo. Tale relazione deve rispettare le disposizioni del presente Regolamento.

Nella fase di progettazione di opere pubbliche, è obbligatorio nominare un tecnico abilitato, iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali, con competenze specifiche in arboricoltura urbana. Questo professionista dovrà redigere la relazione tecnica agronomica, che sarà parte integrante e vincolante del progetto. La relazione sarà a cura del settore competente dell'Amministrazione e dovrà essere trasmessa al Settore Ambiente e al Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio per le opportune valutazioni. Prima di concedere il nulla osta, il Settore Ambiente, se necessario, potrà redigere controperizie.

Qualsiasi intervento non eseguito direttamente dal Settore Ambiente, responsabile della gestione del patrimonio arboreo comunale, deve essere condiviso con lo stesso settore, che rilascerà un nulla osta ove richiesto.

Per quanto riguarda le operazioni di manomissione del sottosuolo, sotto la competenza del Settore Lavori Pubblici, il richiedente è tenuto a presentare una valutazione agronomica per tutti gli interventi che interessano aree prossime ad alberature. Questa valutazione dovrà indicare i potenziali effetti sull'apparato radicale e le possibili conseguenze sulla stabilità degli alberi. La relazione sarà poi trasmessa al Settore Ambiente, che, se necessario, rilascerà il relativo nulla osta. Entro l'area di rispetto degli alberi è vietata qualsiasi attività che possa danneggiare la vitalità e lo sviluppo delle piante, come specificato nei successivi paragrafi (A e B).

A) Situazioni esistenti

Nelle aree designate come zone di rispetto per gli alberi (ZRA - Zone di Rispetto degli Alberi), sono vietati tutti gli interventi che possano compromettere la vitalità o il normale sviluppo delle piante, quali:

- L'impermeabilizzazione del terreno, che impedisce il passaggio di aria e acqua, inclusa la compattazione, per una superficie superiore al 50% della ZRA, salvo quanto previsto dalla

Tabella C;

- L'aggiunta di materiali che non siano terreno agrario, eccetto sottofondi di pavimentazioni leggere di spessore non superiore a 30 cm. Sono vietati scavi e interventi che possano danneggiare le radici principali di sostegno, valutando caso per caso eventuali lavori necessari per nuove infrastrutture o la manutenzione di quelle esistenti;
- La diffusione nella ZRA di sostanze nocive per la salute degli alberi, come sali, acidi, oli, materiali bituminosi, vernici, sostanze chimiche nocive, acque reflue, pietre o materiali metallici;
- L'uso improprio di prodotti diserbanti e lo spargimento di altre sostanze, fatta eccezione per quelle destinate al pubblico transito.

Le aree intorno agli alberi possono essere utilizzate per la posa di pavimentazioni permeabili, purché sia rispettata l'integrità del suolo. È obbligatorio lasciare una porzione di terreno nudo o coperto con materiali drenanti intorno al tronco, con ampiezze minime come indicate nella seguente tabella:

Tabella C

Classe di Grandezza	Ampiezza Minima del Terreno Nudo o Drenante
Esemplari monumentali o di pregio	12 mq
Prima grandezza (altezza > 12 metri)	8 mq
Seconda grandezza (altezza 6-12 metri)	4 mq
Terza grandezza (altezza < 6 metri)	2 mq

In caso di progetti relativi ad aree esistenti, dove non sia possibile rispettare queste prescrizioni per motivi oggettivi, legati a norme sovraordinate, esigenze di pubblica sicurezza o vincoli fisici certificati, è comunque obbligatorio progettare gli interventi tenendo conto del massimo rispetto per gli alberi esistenti. I progetti dovranno includere misure per migliorare la situazione attuale, corredati da una relazione tecnica agronomica che giustifichi le scelte adottate e descriva le misure di mitigazione.

B) Nuovi progetti

Per i nuovi interventi o per la riprogettazione completa di aree con alberature, nella ZRA sono vietati tutti gli interventi che possano compromettere la salute o la stabilità degli alberi, come:

- L'impermeabilizzazione del terreno per più del 50% della ZRA, fatta salva l'osservanza di quanto indicato nella Tabella D;
- L'utilizzo di materiali diversi dal terreno agrario, scavi e buche che possano danneggiare le radici principali, valutando singolarmente le necessità per nuove infrastrutture o per la

manutenzione di quelle esistenti;

- La diffusione di sostanze dannose agli alberi, come sali, acidi, oli, materiali bituminosi, vernici, sostanze chimiche, acque reflue, pietre o materiali metallici;
- L'impiego improprio di diserbanti e altre sostanze, salvo quelle necessarie per la viabilità pubblica;
- L'installazione di manufatti, cartelli stradali o corpi illuminanti che possano richiedere potature o riduzioni anomale delle chiome.

Le aree di rispetto degli alberi possono includere pavimentazioni superficiali permeabili, purché sia rispettata una zona libera o coperta con materiali porosi intorno al tronco, secondo le ampiezze minime riportate nella seguente tabella:

Tabella D

Classe di Grandezza	Ampiezza Minima del Terreno Nudo o Drenante
Esemplari monumentali o di pregio	20 mq
Prima grandezza (altezza > 12 metri)	10 mq
Seconda grandezza (altezza 6-12 metri)	6 mq
Terza grandezza (altezza < 6 metri)	3 mq

I progetti dovranno rispettare quanto previsto dal presente documento, corredati da schede tecniche esplicative. Essi saranno sottoposti al Settore Ambiente per l'approvazione e il rilascio del nulla osta necessario prima dell'esecuzione dei lavori.

Articolo 3 - Interferenza dei lavori di scavo in presenza di alberi e su aree verdi

Tutti i lavori di scavo e le manomissioni che interessano aree verdi o alberature del Comune di Campi Salentina sono soggetti a valutazione preliminare e parere vincolante del Settore Ambiente.

I progetti e i relativi capitolati d'appalto devono includere una relazione agronomica che descriva in dettaglio le specifiche tecniche e le stime economiche dei provvedimenti adottati per tutelare e mantenere il patrimonio arboreo. Detti documenti devono essere sottoposti al Settore Ambiente, che si riserva il diritto di richiedere documentazione integrativa o ulteriori chiarimenti.

I progetti che prevedono manomissioni o occupazioni di aree verdi o alberate devono essere corredati dai seguenti elaborati:

- Una planimetria dettagliata che individui la presenza di vegetazione su un'area estesa almeno 20 metri oltre il limite dell'intervento;
- L'indicazione del genere e della specie botanica delle alberature o arbusti coinvolti, insieme al diametro del tronco misurato a 1,30 metri dal suolo;
- Il numero totale degli esemplari arborei interessati dai lavori, considerando l'area di pertinenza come la proiezione della chioma sul terreno dell'albero adulto;
- Una relazione che descriva le modalità operative, l'estensione del cantiere, la durata dei lavori, le misure di protezione adottate per salvaguardare la vegetazione e i manufatti eventualmente presenti, in conformità con le disposizioni previste dall'articolo 4 (Obblighi e divieti nelle aree di cantiere) del presente regolamento;
- Una dichiarazione del richiedente che attesti la conoscenza delle normative vigenti in materia e l'impegno a eseguire i ripristini a propria cura e spese, oltre agli interventi agronomici specializzati richiesti dal Settore Ambiente, e a risarcire eventuali danni causati agli alberi di proprietà comunale;
- Una documentazione fotografica completa;
- Ove necessario, una richiesta di autorizzazione in deroga ai limiti di inquinamento acustico, da presentare al Settore competente.

Prima di avviare i lavori, il richiedente deve notificare per iscritto agli Uffici l'inizio delle operazioni e ottenere un documento tecnico contenente prescrizioni dettagliate per l'esecuzione dei lavori.

L'esecutore è obbligato a informare tutti i lavoratori (compresi quelli di imprese appaltatrici e subappaltatrici) delle prescrizioni tecniche indicate. Una copia delle prescrizioni rilasciate dagli Uffici deve essere consegnata al responsabile del cantiere e mantenuta sul posto, a disposizione dei lavoratori e degli addetti ai controlli.

Deve inoltre essere affisso un cartello visibile in cantiere che informi la cittadinanza sulla natura dei lavori autorizzati.

Articolo 4 - Obblighi e divieti nelle aree di cantiere

Nelle aree di cantiere è obbligatorio adottare tutte le precauzioni necessarie per evitare qualsiasi danno o attività che possa compromettere la salute, lo sviluppo e la stabilità delle piante.

Sono vietate, nelle aree designate come Zone di Rispetto degli Alberi (ZRA) o sugli alberi stessi, le seguenti azioni:

- Il versamento o lo spargimento di sostanze nocive o fitotossiche, quali sali, acidi, oli, carburanti, vernici e simili, oltre al deposito di prodotti chimici;
- La combustione di materiali di qualsiasi natura;
- L'impermeabilizzazione del terreno con materiali non permeabili;
- L'esecuzione di scavi con mezzi meccanici nelle aree di rispetto degli alberi. Gli scavi devono essere effettuati manualmente o con strumenti specifici che non danneggino radici, colletto o fusto degli alberi. Radici eventualmente da rimuovere devono essere tagliate in modo netto, trattate con disinfettante e cicatrizzante;
- Ferire, lacerare, lesionare o rompere qualsiasi parte della pianta;
- Affiggere materiali come cartelli, manifesti o fili metallici direttamente sul tronco o sui rami;
- Aggiungere o rimuovere terreno, depositare materiali, o variare il piano di calpestio originario nella zona basale vicina al colletto e alle radici;
- Utilizzare la zona basale come area di deposito di materiali da costruzione o di lavorazione.

Articolo 5 - Interventi nel sottosuolo in prossimità delle alberature pubbliche

Gli scavi vicino agli alberi devono rispettare le seguenti distanze minime tra il bordo dello scavo e il tronco:

- 5 metri per alberi monumentali o di pregio con diametro superiore a 80 cm;
- 3 metri per alberi di prima e seconda grandezza;
- 1,5 metri per alberi di terza grandezza e arbusti.

Le distanze possono essere incrementate per alberi di particolare valore storico, botanico o paesaggistico, previa valutazione specifica.

Eventuali deroghe possono essere concesse dal Settore Ambiente nei seguenti casi:

1. Per interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria di impianti già esistenti;
2. Per la realizzazione di nuovi impianti in aree dove vincoli fisici impediscono il rispetto delle

distanze;

3. Per adeguamenti richiesti da normative o per motivi di sicurezza pubblica.

Gli scavi devono essere effettuati manualmente o con attrezzature specializzate che salvaguardino le radici. Le radici esposte devono essere protette e mantenute umide, e gli scavi non devono rimanere aperti per più di una settimana.

Articolo 6 - Protezione degli alberi

Gli alberi nei cantieri devono essere protetti con apposite misure a cura e spese del conduttore del cantiere. La protezione deve includere:

- Una recinzione solida per evitare danni al fusto, alla chioma e all'apparato radicale;
- In caso di impossibilità di recinzione, la protezione del tronco con materiali idonei e resistenti accompagnati da uno strato ammortizzante;
- La protezione della chioma con reti o teli traspiranti, se necessario, per prevenire danni derivanti da macchinari o attrezzature.

Articolo 7 - Deposito di materiali su aree pubbliche

È vietato utilizzare aree verdi, aiuole, giardini o altre aree di pertinenza degli alberi per il deposito di materiali, salvo autorizzazione da parte degli Uffici competenti.

In caso di autorizzazione, è obbligatorio rispettare le modalità prescritte per evitare danni al suolo o agli alberi, limitando al minimo l'impatto ambientale. È vietato rimuovere terriccio o depositare materiali impermeabilizzanti o putrescibili.

Articolo 8 - Transito di mezzi

Il transito di mezzi sopra l'apparato radicale degli alberi è vietato, salvo che vi sia una pavimentazione idonea che garantisca la protezione del suolo sottostante.

Qualora sia inevitabile il transito all'interno dell'area di rispetto, la superficie interessata deve essere protetta con uno strato di materiale drenante e, successivamente, con tavole di legno, metallo o plastica. Al termine dei lavori, l'area deve essere ripristinata manualmente.

TITOLO II: ABBATTIMENTI

Articolo 9 - Analisi della stabilità degli alberi

L'analisi della stabilità degli alberi è una pratica ispettiva volta a individuare eventuali alterazioni che possano comprometterne la stabilità. Questa analisi deve essere effettuata da un tecnico abilitato, che valuterà i rischi di caduta o rottura dell'albero e proporrà eventuali misure per ridurre tali pericoli. L'abbattimento di un albero è consentito solo se dimostrata l'impossibilità di risolvere la problematica con tecniche di arboricoltura conservativa. Il Settore Ambiente può richiedere ulteriori verifiche e controperizie in caso di motivazioni insufficienti o di interventi significativi.

Articolo 10 - Compensazione ambientale

Per ogni abbattimento di alberi pubblici, è necessario calcolare il valore ornamentale e il danno ambientale dell'esemplare rimosso. Questo valore viene determinato da un tecnico abilitato e deve essere utilizzato come base per la compensazione, che prevede la piantumazione di nuovi alberi in aree idonee. Le nuove alberature devono essere realizzate preferibilmente in piena terra, privilegiando specie autoctone o storicizzate. In caso di morie documentate dovute a malattie o condizioni eccezionali, l'Amministrazione provvederà alla sostituzione con altre specie compatibili.

Articolo 11 - Abbattimento di alberature pubbliche

L'abbattimento di alberature pubbliche è consentito solo nei seguenti casi:

- Accertato pericolo per persone, cose o viabilità;
- Esigenze fitosanitarie o compromissione vegetativa irreversibile;
- Danni strutturali a edifici o infrastrutture;
- Interventi strettamente necessari per la sopravvivenza di gruppi arborei troppo fitti.

Ogni abbattimento deve essere autorizzato dal Settore Ambiente, che provvederà a indicare anche le misure di compensazione ambientale. Gli alberi abbattuti devono essere sostituiti, salvo casi di impossibilità tecnica o vincoli ambientali.

Articolo 12 - Abbattimenti in ambito privato in aree sottoposte a vincolo

Gli abbattimenti di alberi su aree private soggette a vincoli ambientali, paesaggistici o storici devono essere autorizzati dagli Uffici competenti. La richiesta deve includere una relazione tecnica dettagliata, redatta da un professionista abilitato, che attesti lo stato di salute e le ragioni dell'intervento.

In caso di pericolo imminente per la sicurezza pubblica, il Sindaco può emettere un'ordinanza di abbattimento. La compensazione per gli alberi rimossi deve essere prevista in aree adeguate, possibilmente nel territorio comunale.

Articolo 13 - Abbattimenti in ambito privato in aree non sottoposte a vincolo

I privati possono effettuare abbattimenti su alberi di loro proprietà senza autorizzazioni specifiche solo se gli esemplari non superano determinate dimensioni e non sono classificati come monumentali o di pregio.

Per alberi in zone soggette a vincoli o per interventi complessivi di sistemazione, è necessario presentare la richiesta agli Uffici competenti, corredandola di una relazione tecnica e delle necessarie misure compensative.

TITOLO III: MANTENIMENTO E RINNOVO DELLE ALBERATURE

Articolo 14 - L'albero come entità biologica essenziale

Gli alberi in ambiente urbano subiscono stress significativi a causa di inquinamento, lavori invasivi e condizioni climatiche avverse. Questi fattori riducono la loro aspettativa di vita rispetto a quelli situati in aree naturali.

È essenziale adottare politiche di gestione che minimizzino i danni e programmino il rinnovo delle alberature per preservare e migliorare il patrimonio verde cittadino.

Articolo 15 - Rinnovo delle alberature

Il rinnovo delle alberature è necessario per sostituire esemplari in irreversibile degrado o invecchiamento. Prima di procedere, è importante:

- Valutare la stabilità e la vitalità degli alberi esistenti;
- Progettare interventi che riducano al minimo i disagi per la cittadinanza;
- Pianificare la sostituzione graduale degli alberi, preservando gli esemplari monumentali o di pregio.

Gli interventi devono essere comunicati in modo trasparente ai cittadini attraverso incontri e materiali informativi.

Articolo 16 - Progettazione di nuove alberature

La progettazione di nuove alberature deve garantire condizioni ottimali per la crescita degli alberi, rispettando le caratteristiche botaniche delle specie scelte.

Gli interventi devono includere:

- Un substrato adeguato per lo sviluppo delle radici;
- Tecniche agronomiche moderne per la piantumazione e il tutoraggio;
- Una progettazione multidisciplinare che consideri anche viabilità e sottoservizi.

TITOLO IV: I TRAPIANTI ARBOREI

Articolo 17 - I trapianti arborei

Il trapianto di alberi in ambiente urbano è una tecnica complessa che deve essere utilizzata solo dopo aver valutato tutte le alternative per mantenere gli esemplari nel loro sito originale. Questa tecnica comporta stress significativo per gli alberi e può ridurre temporaneamente o definitivamente i benefici ambientali da essi offerti.

Prima di procedere con un trapianto, è obbligatorio verificare:

1. La specie, la salute e la stabilità degli alberi interessati. Non tutte le specie o dimensioni sono adatte a un trapianto;
2. Le condizioni logistiche del sito, che deve consentire l'accesso e il lavoro delle attrezzature necessarie.

Gli interventi devono essere eseguiti seguendo le migliori pratiche agronomiche, articolandosi in tre fasi:

- Preparazione: potature minime, fasciatura della chioma e del fusto, e interventi preliminari necessari per lo spostamento.
- Trapianto: rimozione della pianta con una zolla compatta e trasferimento al nuovo sito, con adeguati trattamenti al terreno e al sistema radicale.
- Manutenzione: cura intensiva degli alberi trapiantati per almeno tre stagioni vegetative, garantendo irrigazioni, fertilizzazioni e protezioni adeguate.

Il Settore Ambiente può avvalersi del parere di un professionista per valutare la fattibilità e pianificare eventuali compensazioni per i danni subiti dagli alberi trapiantati.

Articolo 18 - Attività e verifiche preliminari

Prima di decidere un trapianto, devono essere effettuate le seguenti verifiche:

1. Analisi della specie e delle condizioni statiche e sanitarie degli alberi;
2. Valutazione logistica del sito, assicurandosi che vi sia spazio sufficiente per le operazioni.

Durante il trapianto, è necessario adottare tecniche di minima invasività per preservare il più possibile le radici e la chioma. Gli interventi devono essere pianificati in modo da ridurre al minimo i tempi di esposizione della pianta e garantire il successo dell'attecchimento.

TITOLO V: DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 19 - Vigilanza

La vigilanza sul rispetto del presente Regolamento è affidata alla Polizia Locale, che collabora con i competenti Uffici comunali per rilevare e contestare eventuali violazioni.

Art. 20 – Sanzioni

Fatto comunque salvo quanto già disciplinato dalla normativa vigente in materia ambientale e di circolazione stradale, le violazioni delle disposizioni di cui al presente Regolamento comportano le seguenti sanzioni amministrative:

- Abbattimento di albero pubblico non autorizzato e capitozzature: da € 100 a € 500,00;
- Potature e cimature di albero pubblico non autorizzate o mal eseguite: da € 50,00 a € 300,00;
- Danneggiamenti vari alle piante: da € 80,00 a € 300,00;
- Mancata comunicazione di scavi: da € 50,00 a € 300,00;
- Pubblicità e affissioni su alberi vietate: da € 50,00 a € 150,00;
- Azioni non consentite in aree verdi pubbliche: da € 80,00 a € 500,00;
- Mancate autorizzazioni in aree verdi pubbliche: da € 50,00 a € 300,00.
- Abbattimento di albero privato monumentale o in aree sottoposte a vincolo paesaggistico: da € 100 a € 500.

Articolo 21 - Rinvio

Per tutte le situazioni non disciplinate dal presente Regolamento, si applicano le normative di settore e, in mancanza, le disposizioni del Codice Civile.

Articolo 22 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della Delibera di approvazione del Consiglio Comunale e non si applica ai progetti già autorizzati prima della sua entrata in vigore.